

<p>BONUS RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISCHIO SISMICO SCONTATO IN FATTURA</p>	<p>Come stabilito dall'art. 10 del Dl 34/2019, per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, il soggetto avente diritto alla detrazione, può richiedere, al fornitore che ha effettuato gli interventi, uno sconto in fattura del medesimo importo del credito d'imposta a lui spettante.</p> <p><u>Il fornitore è libero di accettare o meno tale modalità.</u> Nel caso accettasse, lo sconto sul corrispettivo lo recupererebbe come credito d'imposta, utilizzabile in compensazione in 5 quote annuali.</p> <p>Adempimenti contribuente Il contribuente che ha effettuato interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, per avere lo sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore, deve: - comunicare questa volontà all'Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni, a pena d'inefficacia;</p> <p>Adempimenti fornitore Per evitare le problematiche amministrative connesse alla gestione dello sconto il fornitore può ricorrere a due soluzioni alternative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Far produrre al cliente opportuna garanzia dell'esatto e completo adempimento (es. fidejussione bancaria/assicurativa) sino a concorrenza dell'importo corrispondente allo sconto applicato in fattura; - Farsi carico, dietro opportuna remunerazione, della predisposizione e dell'invio della comunicazione all'Agenzia delle Entrate spettante al contribuente. <p>Si ricorda che con nostra nota del Dr. Azzini del 24 luglio scorso veniva sconsigliato di aderire a questa normativa inserendo nel contratto la seguente clausola <i>“Esclusione dell'operazione art. 10 Decreto Legge 30/06/2019 n. 34</i> <i>Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 D.L. 04/06/2013 n. 63, come modificato dall'art. 10 del Decreto Legge n. 34 del 30/06/2019, si precisa che il committente non opta per il contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto”</i> Detta clausola dovrà essere obbligatoriamente approvata con la doppia sottoscrizione in calce al contratto nel seguente modo: <i>“ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 si dichiara di aver preso visione e di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:, Esclusione opzione art. 10 Decreto Legge n. 34 del 30/06/2019</i></p>
<p>SPESE PER VITTO E ALLOGIO OBBLIGATORIO INDICARE IN FATTURA I NOMINATIVI DEI FRUITORI</p>	<p>Si ricorda che, per le fatture relative alle prestazioni alberghiere oppure per le fatture dei ristoranti, se non vi è corrispondenza tra il soggetto Iva (soggetto al quale è intestata la fattura) e coloro che usufruiscono di tali servizi (es. i dipendenti o gli amministratori), per detrarre la relativa Iva è necessario che i dati dei fruitori siano indicati nella fattura.</p> <p>Con l'avvento della fattura elettronica non è più possibile creare una fattura cointestata con il soggetto fruitore del servizio. È necessario chiedere all' esercente di inserire questi dati nell'elemento causale del file della fattura che invierà allo Sdi.</p> <p><i>Nel caso non fossero indicati i dati del fruitore del servizio, l'Iva sarà considerata indetraibile.</i></p>
<p>VENDITE PROMOZIONALI</p>	<p>Ai fini dell'analisi della detraibilità dell'imposta e della deducibilità del costo, si analizzano distintamente le operazioni di acquisto/cessione di beni propri (oggetto dell'attività d'impresa) da quelle di beni non propri (non oggetto dell'attività d'impresa).</p> <p>Beni propri Per quanto riguarda l'acquisto di beni propri si distingue tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Acquisto di beni propri di valore unitario non superiore a 50 Euro</u>, “distribuiti gratuitamente”: è detraibile l'Iva relativa all'acquisto di beni propri (di qualunque

<p style="text-align: center;">VENDITE PROMOZIONALI</p>	<p>importo) destinati a cessioni gratuite. Non subiscono il test di congruità dell'art. 108 del TUIR e sono deducibili;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acquisto di beni propri di valore unitario superiore a 50 Euro, "distribuiti gratuitamente": è detraibile l'Iva relativa all'acquisto di beni propri (di qualunque importo) destinati a cessioni gratuite. Vengono considerate spese di rappresentanza e quindi dedotte secondo le modalità previste per tale tipologia di spese (1) - La "cessione gratuita di beni" propri (oggetto dell'attività) è imponibile Iva ai sensi dell'art. 2, comma 2, n.4, Dpr 633/72 ed è possibile documentarla mediante fattura elettronica per omaggi al proprio cliente, con rivalsa o senza rivalsa, fattura elettronica per omaggi a sé stessi. <p>Beni non propri Per quanto riguarda l'acquisto di beni non propri si distingue tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acquisto di beni non propri di valore unitario non superiore a 50 Euro, "distribuiti gratuitamente": è detraibile l'Iva relativa all'acquisto di beni non propri di costo unitario non superiore a 50 Euro destinati a cessioni gratuite (articolo 19-bis, comma 1, lettera h, Dpr 633/72). Non subiscono il test di congruità dell'art. 108 del TUIR e sono deducibili; - Acquisto di beni non propri di valore unitario superiore a 50 Euro, "distribuiti gratuitamente": è indetraibile l'Iva relativa all'acquisto di beni non propri di costo unitario superiore a 50 Euro, destinati a cessioni gratuite. Vengono considerate spese di rappresentanza e quindi dedotte secondo le modalità previste per tale tipologia di spese (1) - La "cessione gratuita di beni non propri" (non oggetto dell'attività), indipendentemente dal costo unitario superiore o meno a 50 Euro, e dei servizi di terzi omaggiati, che sono spesa di rappresentanza, sono operazioni non soggette ad Iva (o fuori campo Iva) ai sensi dell'articolo 2, comma 2, n.4, Dpr 633/72, quindi, non va emessa la fattura.
<p style="text-align: center;">SERVIZI MENSA, CENE AZIENDALI E ACQUISTO DI ALIMENTI/BEVANDE</p>	<p>Per quanto concerne il servizio di mensa interna (organizzato direttamente dalla ditta/gestito da terzi) o esterna (tramite la stipula di una convenzione con un ristorante o un bar) destinato ai dipendenti, agli amministratori o ai soci, l'Iva è detraibile ai sensi dell'art. 19 bis1, comma 1, lett. f, Dpr 633/72. Anche il costo è interamente deducibile e non concorre a formare il reddito del lavoratore dipendente come fringe benefit.</p> <p>Per quanto riguarda la cena aziendale rivolta ai dipendenti (es. la cena di Natale), l'Iva è indetraibile per mancanza dell'inerenza (art. 19, comma 1, Dpr 633/72).</p> <p>In caso di acquisto di alimenti e bevande per i distributori automatici collocati nell'impresa, l'Iva è interamente detraibile e il costo è interamente deducibile.</p> <p>Se l'acquisto di alimenti e bevande è destinato al generico consumo in azienda (es. acqua o snack da consumarsi nella pausa caffè), l'Iva è indetraibile mentre il costo è interamente deducibile.</p>

(1) Le spese di rappresentanza sono deducibili:

- nel limite del 1,5% dei "ricavi e proventi della gestione caratteristica" delle imprese fino a 10 milioni di Euro di ricavi;
- nel limite dello 0,6% per la parte eccedente i 10 milioni fino a 50 milioni;
- nel limite dello 0,4% per la parte eccedente i 50 milioni.